



Comune di Villafranca di Verona
Deliberazione n° 59 / 2015 del 30/11/2015

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2015, N. 4 "MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DI AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI". MODALITA' PREORDINATE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER LEGGE.

L'anno Duemilaquindici, il giorno trenta del Mese di Novembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione il

CONSIGLIO COMUNALE

	COMPONENTI	PRESENZE
1	FACCIOLI MARIO	S
2	CORDIOLI ADRIANO	S
3	FACCIOLI ANGIOLINO	S
4	TABARELLI CRISTIANO	S
5	BARBERA CLAUDIA	S
6	PENNACCHIA FRANCESCO	S
7	DALL'OCA MARCO	S
8	MUSITELLI LAURA	S
9	MOLINARI LARA	N
10	SCATTOLINI CESARE LUCA	S
11	BERTOLOTTO GIANCARLO	S
12	MUSTATEA ILIE CATALIN	S
13	CORDIOLI JESSICA	S
14	CAMPOSTRINI RINALDO	S
15	FROIO CRISTINA	S
16	LUISE RICCARDO	N
17	MARTARI PAOLO	S
18	ZAGO DAVIDE	S
19	MARTARI GIANNI	S
20	ROVERONI ISABELLA	S
21	MELOTTI MATTEO	S
22	ARDUINI FRANCESCO PAOLO	N
23	ZAMPERINI LUCA	S
24	PREDOMO STEFANO	S
25	PASETTO MARTINA	S

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Botta Dott. Francesco. Constatato legale il numero degli intervenuti il sig. TABARELLI CRISTIANO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Il Presidente pone in esame la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- la Regione Veneto ha approvato in data 16.03.2015 la Legge Regionale n. 4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”, pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 20.03.2015 – efficacia dal 04.04.2015;
- con tale provvedimento all’art. 7 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili” è prevista la possibilità di procedere alla riclassificazione urbanistica di aree oggi edificabili, secondo le previsioni del vigente Piano degli Interventi (P.I. - derivato dall’ex Piano Regolatore Generale – PRG, per effetto del comma 5 bis dell’art. 48 della LR 11/2004);
- le disposizioni del citato art. 7 della LR 4/2015, con particolare riferimento al 1° comma, prevedono che i Comuni, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della stessa legge regionale e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblichino nell’albo pretorio, anche con modalità on-line, un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi 60 giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili;
- le istanze pervenute saranno valutate entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle stesse e, qualora ritenute coerenti con le finalità di contenimento del consumo di suolo, accolte dall’Amministrazione Comunale mediante approvazione di apposita variante al Piano degli Interventi secondo la procedura dell’art. 18 commi da 2 a 6 della LR 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;
- la citata Variante al Piano degli Interventi non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU), come precisato al comma 3 dello stesso art. 7 della LR 4/2015;

Dato atto che la vigente strumentazione urbanistica comunale è costituita da:

- Piano di Assetto del Territorio (PAT), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2014, approvato in sede di Conferenza dei Servizi del 18.02.2015 e ratificato, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, con deliberazione della Giunta Regionale n. 889 del 13.07.2015, pubblicata nel B.U.R. n. 72 del 22.07.2015 (efficacia del PAT dal 07.08.2015, con validità a tempo indeterminato);
- ai sensi del comma 5 bis dell’art. 48 della LR n. 11/2004, a seguito dell’approvazione del primo PAT, il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il Piano degli Interventi;
- per il PI vigente (si legga PRG-PI) si ricorda, in particolare, la Variante Generale approvata con DGR n. 2768 del 21.06.1994 e, da ultimo, la Variante parziale di trasposizione di una nuova base cartografica approvata con DCC n. 79 del 18.12.2009;

Evidenziato che sulla scorta di tali disposizioni normative:

- il termine di 180 gg. dall’entrata in vigore della legge di cui al citato 1° comma dell’art. 7 della LR 4/2015, di avvio del processo di partecipazione dei soggetti interessati all’individuazione di varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili, con la pubblicazione del relativo avviso nell’albo pretorio, è un termine da ritenersi ordinatorio e non perentorio;
- l’ottemperare alle disposizioni regionali, pur non comportando oggi impegni di spesa, ha comunque incidenza sugli aspetti di natura economico – finanziaria del Comune per

quanto attiene al possibile minor introito del gettito fiscale afferente le aree edificabili retrocesse una volta approvata la variante urbanistica al Piano degli Interventi (diversa determinazione del valore imponibile utile al pagamento delle imposte locali sugli immobili, come ad es. l'Imposta Municipale Unica - I.M.U. - e la Tassa sui Servizi Indivisibili - Ta.S.I.);

Considerato che:

- la finalità delle “Varianti Verdi” è quella del “contenimento del consumo del suolo”;
- è necessario operare in assenza di precisi orientamenti, generata anche dalla novità della legge e da vuoti normativi, in presenza di una notevole spinta evolutiva in tema di attuazione urbanistica;
- è attribuita grandissima discrezionalità all'Amministrazione Comunale nel recepire o meno le proposte;
- è necessario porre particolare attenzione sulle implicazioni di natura urbanistica ed economica inerenti la variante alla strumentazione urbanistica in argomento con specifico riferimento alla necessità di assicurare:
 - il rispetto dei principi informativi del PAT;
 - la tutela del diritto di terzi potenzialmente coinvolti nelle scelte urbanistiche e pianificatorie;
 - la corretta valutazione delle conseguenze economiche per il Comune di Villafranca di Verona conseguenti al possibile minor introito del gettito fiscale ma anche dai costi diretti e indiretti necessari per la stesura della Variante al Piano degli Interventi prevista dal comma 2 dell'art. 7 della LR 4/2015;

Atteso pertanto che prima di dare avvio al processo di partecipazione dei soggetti interessati all'individuazione delle cosiddette “Varianti Verdi” è opportuno stabilire i seguenti “Criteri di valutazione” delle proposte di riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4/2015, nello spirito di omogeneità, trasparenza ed equità di valutazione, che consenta anche ai privati le valutazioni di competenza in ordine all'applicazione della nuova normativa:

- le istanze dovranno essere sottoscritte da tutti i proprietari e/o altri soggetti aventi titolo delle aree oggetto di richiesta di riclassificazione urbanistica e non daranno automatico diritto alla riclassificazione; nel caso di aree assoggettate a Piano Urbanistico Attuativo (PUA) da convenzionare, le istanze dovranno essere sottoscritte da parte di tutti i proprietari e/o aventi titolo delle aree incluse nell'ambito;
- verranno privilegiate le istanze riguardanti aree contigue alla zona agricola;
- le aree NON devono essere già urbanizzate, degradate o dismesse o sottoutilizzate in quanto sono proprio queste le aree dove orientare prioritariamente gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia;
- le aree NON devono ricadere in ambiti di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) già convenzionati per non interferire nei rapporti tra privati;
- le aree NON devono ricadere in ambiti di tessuto consolidato (nel PAT “Aree di urbanizzazione consolidata” – art. 41 delle Norme Tecniche), in quanto in contrasto con i principi informativi della legge; le eventuali istanze riguardanti singoli lotti, purché di dimensioni contenute, saranno da valutare caso per caso;
- le aree ricadenti in ambiti di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) non convenzionati saranno valutate con priorità riferita alla verifica della coerenza con i principi

pianificatori del contesto urbanistico di riferimento e in particolare in relazione alla loro condizione rispetto a ambiti edificatori limitrofi;

- le aree dovranno essere dotate di autonoma edificabilità, escludendo le aree di pertinenza di fatto degli edifici esistenti;
- le aree oggetto di richiesta di riclassificazione qualora presentino caratteristiche disomogenee potranno essere riclassificate solo in parte;

Dato atto che l'eventuale accoglimento dell'istanza comporterà:

- l'inedificabilità dell'area fino all'approvazione di una eventuale futura variazione del Piano degli Interventi (P.I.);
- la riduzione dell'IMU ma non darà luogo ad una totale esenzione dell'imposta; l'area privata della potenzialità edificatoria per effetto della Variante al P.I. rimarrà assoggettata alla disciplina I.M.U. secondo i criteri definiti dalla legge e dallo specifico Regolamento Comunale;
- la variazione urbanistica dell'area non darà diritto agli stessi titolari di presentare istanza di rimborso per l'I.M.U. / T.A.S.I. pagata precedentemente alla variante;
- che le aree rese inedificabili non potranno essere utilizzate per accogliere il trasferimento di crediti edilizi né per realizzare altre opere che comportino l'impermeabilizzazione del suolo;
- per la definizione conclusiva della riclassificazione, qualora l'area non fosse esattamente identificata a livello catastale, la necessità che il richiedente produca copia del frazionamento catastale depositato presso l'Agenzia delle Entrate;

Ritenuto opportuno che con successivo provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica venga approvato, oltre all'Avviso da pubblicare con le modalità telematiche in adempimento alle disposizioni del comma 1 dell'art. 7 della LR 4/2015, uno specifico modulo di presentazione delle proposte dei soggetti interessati all'individuazione delle Varianti Verdi in argomento che preveda almeno una illustrazione sintetica delle motivazioni, l'individuazione dell'ambito interessato nel PRG-PI, la classificazione catastale, la localizzazione di eventuali edifici esistenti (dei quali riportare la superficie, la volumetria e le destinazioni d'uso autorizzate);

Visto che:

- ai sensi del richiamato art. 7 della L.R. 4/2015 è necessario dare avvio al processo di partecipazione dei soggetti interessati al provvedimento definitivo per l'individuazione di varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili;
- in sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 4/2015, al fine della semplificazione dell'attività amministrativa e per le sole annualità 2015 e 2016, è opportuno prevedere dal giorno dell'esecutività della presente deliberazione al giorno 31 gennaio 2016 compresi, la pubblicazione all'Albo Pretorio, anche con modalità on-line ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, dell'Avviso di invito agli aventi titolo, che ne abbiano interesse, a presentare entro i successivi 60 giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili;

Vista:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

- la legge urbanistica regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”
- la legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, nello spirito di omogeneità, trasparenza ed equità di valutazione, che consenta anche ai privati le valutazioni di competenza in ordine all’applicazione della nuova normativa, i seguenti ”Criteri di valutazione” delle proposte di riclassificazione di aree edificabili ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale del 16 marzo 2015 n. 4:
 - le istanze dovranno essere sottoscritte da tutti i proprietari e/o altri soggetti aventi titolo delle aree oggetto di richiesta di riclassificazione urbanistica e non daranno automatico diritto alla riclassificazione; nel caso di aree assoggettate a Piano Urbanistico Attuativo (PUA) da convenzionare, le istanze dovranno essere sottoscritte da parte di tutti i proprietari e/o aventi titolo delle aree incluse nell’ambito;
 - verranno privilegiate le istanze riguardanti aree contigue alla zona agricola;
 - le aree NON devono essere già urbanizzate, degradate o dismesse o sottoutilizzate in quanto sono proprio queste le aree dove orientare prioritariamente gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia;
 - le aree NON devono ricadere in ambiti di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) già convenzionati per non interferire nei rapporti tra privati;
 - le aree NON devono ricadere in ambiti di tessuto consolidato (nel PAT “Aree di urbanizzazione consolidata” – art. 41 delle Norme Tecniche), in quanto in contrasto con i principi informativi della legge; le eventuali istanze riguardanti singoli lotti, purché di dimensioni contenute, saranno da valutare caso per caso;
 - le aree ricadenti in ambiti di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) non convenzionati saranno valutate con priorità riferita alla verifica della coerenza con i principi pianificatori del contesto urbanistico di riferimento e in particolare in relazione alla loro condizione rispetto a ambiti edificatori limitrofi;
 - le aree dovranno essere dotate di autonoma edificabilità, escludendo le aree di pertinenza di fatto degli edifici esistenti;
 - le aree oggetto di richiesta di riclassificazione qualora presentino caratteristiche disomogenee potranno essere riclassificate solo in parte;
- 3) di dare atto che l’eventuale accoglimento dell’istanza con successivo provvedimento da parte dell’Amministrazione Comunale, mediante approvazione di apposita Variante al Piano degli Interventi con la procedura prevista dall’art. 18, commi da 2 a 6, della LR 11/2004, comporterà:
 - l’inedificabilità dell’area fino all’approvazione di una eventuale futura variazione del Piano degli Interventi (P.I.);
 - la riduzione dell’IMU ma non darà luogo ad una totale esenzione dell’imposta; l’area privata della potenzialità edificatoria per effetto della Variante al P.I. rimarrà assoggettata alla disciplina I.M.U. secondo i criteri definiti dalla legge e dallo specifico Regolamento Comunale;

- la variazione urbanistica dell'area non darà diritto agli stessi titolari di presentare istanza di rimborso per l'I.M.U. / T.A.S.I. pagata precedentemente alla variante;
 - che le aree rese in edificabili non potranno essere utilizzate per accogliere il trasferimento di crediti edilizi né per realizzare altre opere che comportino l'impermeabilizzazione del suolo;
 - per la definizione conclusiva della riclassificazione, qualora l'area non fosse esattamente identificata a livello catastale, la necessità che il richiedente produca copia del frazionamento catastale depositato presso l'Agenzia delle Entrate;
- 4) di dare atto che con successivo provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica saranno approvati l'Avviso da pubblicare con le modalità telematiche in adempimento alle disposizioni del comma 1 dell'art. 7 della LR 4/2015 e lo specifico modulo di presentazione delle proposte, per dare avvio al processo di partecipazione dei soggetti interessati al provvedimento definitivo per l'individuazione di Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili;
 - 5) di ritenere opportuno, in sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 4/2015, al fine della semplificazione dell'attività amministrativa e per le sole annualità 2015 e 2016, prevedere dal giorno dell'esecutività della presente deliberazione al giorno 31 gennaio 2016 compresi, la pubblicazione all'Albo Pretorio, anche con modalità on-line ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, dell'Avviso di invito agli aventi titolo, che ne abbiano interesse, a presentare entro i successivi 60 giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili;
 - 6) di dare mandato al Dirigente dell'Area Tecnica di esperire tutte le procedure necessarie e conseguenti al presente atto;
 - 7) le istanze valutate favorevolmente dall'Amministrazione Comunale saranno oggetto di successivo procedimento di Variante al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 commi da 2 a 6 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11;
 - 8) di dare atto che:
 - il Responsabile del settore o del servizio Urbanistica provvederà all'esecuzione della presente deliberazione;
 - i settori o i servizi Segreteria, Albo pretorio, Ragioneria, dovranno collaborare, ciascuno per gli adempimenti di rispettiva competenza, all'esecuzione della presente deliberazione;

ASSESSORE ROBERTO DALL'OCA: nella Legge Regionale "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali", all'articolo sette ci sono le varianti per la riqualificazione delle aree verdi.

La finalità della variante delle aree verdi è quella del contenimento del consumo di suolo anche se dopo vien confusa come un privilegio per non pagar l'IMU, ma dopo lo vedremo.

Comunque la finalità su cui viene costruito l'articolo 7 della Legge Regionale Veneto è questa.

Questa legge prevedeva che entro 180 giorni dall'entrata in vigore, questa venisse pubblicata e venisse dato seguito nei vari Comuni.

Questo è un termine da ritenersi ordinatorio e non perentorio per cui siamo arrivati adesso.

Non è e non sarà un singolo atto, perché tutti gli anni, il 31 gennaio, verrà ripubblicato questo bando per 60 giorni e chiunque potrà far richiesta della riclassificazione dell'area edificabile.

Nei 60 giorni seguenti, l'Amministrazione valuterà le richieste fatte e darà l'esito favorevole o meno di questo.

La cosa che dobbiamo dire è che questa variante non andrà ad influire nè sul dimensionamento del PAT in termini di mancanza di sviluppo delle aree edificabili né per quanto riguarda la superficie agricola utilizzata.

La finalità, come si diceva, è quella del contenimento del suolo, abbiamo deciso di dare dei criteri, perché ci sembrava giusto, ci siamo presi il tempo per riflettere e vedere cosa hanno fatto altri Comuni, ma abbiamo dato dei criteri.

I criteri che noi abbiamo stabilito sono quelli che le istanze dovranno essere sottoscritte da tutti i proprietari o dai soggetti aventi titolo delle aree in oggetto.

Nel caso di aree soggette a piano urbanistico attuativo da convenzionare, comunque dovranno essere firmate da tutti i proprietari, verranno privilegiate le istanze riguardanti aree attigue la zona agricola, le aree non devono essere già urbanizzate e nemmeno degradate, dismesse o sottoutilizzate, perché andrebbe in contrasto con il principio della legge sul risparmio del suolo la quale dice che c'è l'obbligo di andar prima a rivalutare le aree con queste caratteristiche.

Le aree non devono ricadere in piani urbanistici già convenzionati, non devono ricadere in ambiti di tessuto consolidato.

Le aree ricadenti in ambiti di piani urbanistici attuativi non convenzionati andranno a condizione rispetto agli ambiti edificatori limitrofi e le aree dovranno essere dotate di autonoma edificabilità, escludendo per cui tutte le aree pertinenziali.

Le aree oggetto di richieste di riclassificazione, qualora presentino caratteristiche disomogenee, vedranno la riclassificazione presa solamente in parte.

L'inedificabilità dell'area comporterà l'inedificabilità della stessa fino all'approvazione di una futura variazione al piano di intervento, per cui, siccome è volontaria la richiesta di chiunque, questa rimarrà fino alla prossima pianificazione e fino a quando decideranno di reinserire e se reinserire all'interno del Piano di intervento quell'area, quindi non è assolutamente automatico.

La riduzione dell'IMU darà luogo a un'esenzione d'imposta riferita al termine di edificabilità, ma verrà corrisposta all'IMU per la trasformazione del terreno che può essere verde pubblico o agricolo che sia.

La variazione urbanistica non darà titolo ai titolari di presentare istanze per rimborso IMU per gli anni precedenti e tutte le aree rese inedificabili non potranno essere oggetto di trasferimento di crediti edilizi qualora uno lo volesse fare e, qualora la riclassificazione di questa area non fosse esattamente identificata a livello catastale, sarà a cura dei proprietari procurare copia del frazionamento.

Questo è in sintesi la delibera che andremo ad approvare con tutte le indicazioni che, insieme all'ufficio tecnico, ci siamo sentiti di inserire proprio per non dare facili illusioni a chi volesse presentare questo tipo di richiesta.

Non è una richiesta che sarà solo ed esclusivamente fatta adesso, ma verrà ripresentata ogni anno al 31 di gennaio.

CONSIGLIERE PAOLO MARTARI: solo per rimarcare quello che era stato detto in Conferenza dei Capigruppo, mi pare che la rubrica della legge, che fa riferimento alle finalità di contenimento del consumo del suolo, insomma rimanga solo nel titolo, perché mi pare che, all'atto pratico, possa diventare invece esca perché io immagino che succeda, come ho già visto succedere in alcuni casi, che soprattutto immagino per i terreni agricoli dove c'è una potenzialità edificatoria, venga rinunciata perché di fatto è preferibile pagare l'IMU agricola rispetto al parametro determinato per l'area edificabile.

Io credo che i bilanciamenti che sono previsti in delibera siano sufficientemente atti a dissuadere chi intenda approfittarsi in maniera, se volessimo dire, speculativa, quindi mi pare che l'impianto della delibera sia sostanzialmente condivisibile, staremo a vedere quello che saranno le risultanze di questa iniziativa che, come accennava l'assessore, si riproporrà anche negli anni a venire.

Il nostro voto sarà un voto favorevole.

CONSIGLIERE DALL'OCA MARCO: strano, una delibera falsa nel senso che gli obiettivi che si propone nel titolo..... (intervento senza microfono) nasce solamente la possibilità, essendoci una tassazione ingiusta, data a qualcuno di salvarsi.

(intervento senza microfono)

Potrebbe anche essere che fosse di Zanolli. Prima l'architetto Tarasco ha fatto una battuta che è giusto mettere in risalto dove non si riesce ad attribuire un valore reale alle aree, ma viene usato un valore fiscale delle aree fabbricabili, quindi struttura di norma, ma siccome le case, le aree fabbricabili si vedono, anche se si parla di valore di mercato, perciò se bisogna votarla come atto di fede o atto di appartenenza alla maggioranza, va bene, ma penso che sia una delibera dal titolo sbagliato.

Ultimata la disamina,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento dell'assessore Roberto Dall'Oca, dei consiglieri Martari Paolo e Marco Dall'Oca;

Ritenuto di approvare la proposta per le motivazioni nella stessa contenute;

Preso atto del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione in ordine alla sola regolarità tecnica dal Responsabile Unità Urbanistica, dal Dirigente dell'Area Servizi Tecnici e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Con VOTI FAVOREVOLI VENTIDUE su consiglieri presenti e votanti VENTIDUE espressi mediante voto elettronico, debitamente accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati in principio di seduta e con la collaborazione del Segretario Comunale.

DELIBERA

- di approvare la sopra riportata proposta

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito

Con VOTI FAVOREVOLI VENTIDUE su consiglieri presenti e votanti VENTIDUE espressi mediante voto elettronico, debitamente accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati in principio di seduta e con la collaborazione del Segretario Comunale.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, ne proclama il risultato

Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/11/2015

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Dott. TABARELLI CRISTIANO

IL SEGRETARIO

f.to DOTT. BOTTA FRANCESCO

oooo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno, e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi. La presente copia è conforme all'originale.

Villafranca di Verona,

F.TO

(.....)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per decorrenza dei termini ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000
(10 giorni dalla pubblicazione) in data

X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000
in data 30/11/2015..

Villafranca di Verona,

F.TO

(.....)

copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Villafranca di Verona,